

**PININFARINA S.P.A.**  
**Sede legale in Torino, via Bruno Buozzi n.6**  
**Capitale sociale di Euro 9.317.000 i.v.**  
**Iscritta al Registro delle Imprese di Torino**  
**Numero di Codice Fiscale 00489110015**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA  
PROPOSTA DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE**

Signori Azionisti,

Siete stati convocati in assemblea per deliberare in merito alla proposta di acquisto azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile, dell'art. 132 del del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 144 bis della Delibera Consob 11971/99. Il testo della relazione illustrativa è allegato alla presente relazione.

Torino, 27 marzo 2007

Il Presidente  
del Consiglio di Amministrazione  
(Ing. Andrea Pininfarina)



---

**Deliberazione di acquisto azioni proprie  
ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 58/98 e  
dell'art. 144 bis della Delibera Consob 11971/99**

**Relazione illustrativa**

Signori Azionisti,

Vi proponiamo di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 144 bis della Delibera Consob n. 11971/99, l'acquisto, in una o più volte e per il periodo di diciotto mesi dalla data della deliberazione, di complessive massime n. 400.000 (quattrocentomila) azioni ordinarie della società da nominali euro 1 (uno) cadauna, ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 15% (quindici per cento) e non superiore nel massimo del 15% (quindici per cento) rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente l'operazione.

L'acquisto si rende opportuno al fine di consentire alla Vostra Società di disporre di un quantitativo di azioni da utilizzare per eventuali scambi azionari in sede di attuazione della politica di investimenti correlati al realizzo dell'oggetto sociale e per l'esecuzione dei piani di stock option 2002 – 2004 e 2005 – 2007 destinati ai Dirigenti della Società e delle sue controllate dirette o indirette.

Vi precisiamo che le società controllate non detengono azioni della Pininfarina S.p.A., mentre la Società alla data di stesura della presente relazione detiene n. 16.453 azioni proprie.

Fatto salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, le operazioni di acquisto saranno effettuate sul mercato, con le modalità previste dall'art. 144 bis, comma 1 lettera b) del regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971.

Vi proponiamo inoltre di considerare correlativamente revocata, per la parte non utilizzata, la delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e all'utilizzo delle stesse adottata dall'assemblea del 12 maggio 2006, destinando alla riserva straordinaria l'ammontare residuo della riserva per acquisto azioni proprie e di fissare in euro 12.000.000 (dodicimilioni), a valere sulla riserva straordinaria, l'importo massimo utilizzabile per l'acquisto di azioni proprie.


Vi proponiamo altresì, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 ter del codice civile, di autorizzare l'utilizzo – in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte – delle azioni proprie già in portafoglio e di quelle acquistate in base alla presente proposta:

- mediante alienazione delle stesse, anche quale corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimento della Società, ad un corrispettivo non inferiore del 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente l'operazione,
- per l'esecuzione, fino ad un massimo di n. 250.000 (duecentocinquantamila) azioni, dei piani di stock option 2002 – 2004 e 2005 – 2007 destinati ai dirigenti della Società o di sue controllate dirette o indirette ad un prezzo non inferiore al valore delle azioni al momento dell'offerta delle opzioni, determinato ai sensi della normativa fiscale.

Nei limiti stabiliti dal primo e dal secondo comma dell'art. 2357 del codice civile potranno essere effettuate operazioni successive di acquisto ed alienazione.

Torino, 27 marzo 2007

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(Ing. Andrea Pininfarina)



---

**PININFARINA S.P.A.**  
**Sede legale in Torino, via Bruno Buozzi n.6**  
**Capitale sociale di Euro 9.317.000 i.v.**  
**Iscritta al Registro delle Imprese di Torino**  
**Numero di Codice Fiscale 00489110015**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA  
PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE**

Signori Azionisti,

Siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di modifica dello statuto sociale per gli adeguamenti necessari alle disposizioni della Legge n. 262/2005 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare la proposta è relativa alla modifica degli artt. 11-15-23-24 e tiene conto dello stato attuale della normativa di legge e regolamentare. La comparazione tra testo in vigore e testo proposto è allegata alla presente relazione,

Vi precisiamo che, nei termini di legge, potranno essere apportate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, ulteriori modificazioni statutarie in adeguamento alle disposizioni normative in corso di emanazione da parte della CONSOB per quanto riguarda l'art. 24.

Torino, 27 marzo 2007

Il Presidente  
del Consiglio di Amministrazione  
(Ing. Andrea Pininfarina)



**PININFARINA S.p.A.**

**TESTO ATTUALE**

**TESTO PROPOSTO**

<p><u>Art. 11</u> - Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese nei modi e nelle forme di legge, fermo restando quanto previsto all'art. 24.</p>	<p><u>Art. 11</u> - Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese nei modi e nelle forme di legge, fermo restando quanto previsto <b>agli articoli 15 e 24.</b></p>
<p><u>Art. 15</u> - L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio composto da sette a undici amministratori secondo quanto deliberato dall'assemblea ordinaria.</p> <p>Gli amministratori sono nominati dall'assemblea che, all'atto della nomina, ne determinerà la durata in carica.</p>	<p><u>Art. 15</u> - L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio composto da sette a undici amministratori secondo quanto deliberato dall'assemblea ordinaria.</p> <p>Gli amministratori sono nominati dall'assemblea che, all'atto della nomina, ne determinerà la durata in carica.</p> <p><b>La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati.</b></p> <p><b>In presenza di più liste uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.</b></p> <p><b>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che,</b></p>

da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la percentuale prevista per la società dalla disciplina vigente.

Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o collegamento ai sensi del codice civile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge.

Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato

per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Determinato da parte dell'assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:

1. dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
2. dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine

<p>Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.</p>	<p><b>progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.</b></p> <p><b>Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta al quinto comma del presente articolo.</b></p> <p><b>Le precedenti regole in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste né nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di amministratori in corso di mandato.</b></p> <p><b>In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa.</b></p> <p>Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.</p>
<p><u>Art. 23</u> - Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati ed un Comitato Esecutivo e conferire speciali incarichi a singoli amministratori anche con facoltà di delega,</p>	<p><u>Art. 23</u> - Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati ed un Comitato Esecutivo e conferire speciali incarichi a singoli amministratori anche con facoltà di delega,</p>

<p>fissandone le attribuzioni a norma di legge nonché le retribuzioni.</p> <p>Il Consiglio può pure nominare direttori generali, condirettori generali, vice direttori generali nonché institori determinandone i poteri. Può inoltre nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.</p>	<p>fissandone le attribuzioni a norma di legge nonché le retribuzioni.</p> <p><b>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; può essere nominato chi abbia maturato una pluriennale esperienza in materia amministrativa e finanziaria in società di rilevanti dimensioni.</b></p> <p>Il Consiglio può pure nominare direttori generali, condirettori generali, vice direttori generali nonché institori determinandone i poteri. Può inoltre nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.</p>
<p><u>Art. 24</u> - Il Collegio Sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.</p> <p>Tutti i sindaci effettivi e tutti i sindaci supplenti devono essere scelti</p>	<p><u>Art. 24</u> - Il Collegio Sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.</p> <p>Tutti i sindaci effettivi e tutti i sindaci supplenti devono essere scelti</p>

tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3% del capitale.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già

tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3% del capitale.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare **o votare**, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già

incarichi di sindaco in altre cinque società quotate o che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile e dal presente statuto. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

incarichi di sindaco in altre cinque società quotate o che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile e dal presente statuto. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno **quindici** giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché **il possesso** dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. **I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.**

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che **abbia** ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono **eletti**, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno

2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente

supplente;

2. dalla seconda lista che **abbia** ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono **eletti, in conformità alle disposizioni di legge ed** in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista **di cui al punto 2 che precede.**

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente

necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

